

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**Giovanni MAURO**

*indi del Presidente*

**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** dà il benvenuto al senatore Scoma che è entrato a far parte della 14<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione si associa.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il sottosegretario **GOZI** tiene a sottolineare, in termini positivi, l'eccellente lavoro di coordinamento che si è realizzato di fatto tra i due rami del Parlamento nei procedimenti legislativi che hanno interessato, rispettivamente, la legge di delegazione europea 2014 - licenziata dal Senato in prima lettura e approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati - e la legge europea 2014 - licenziata dalla Camera dei deputati in prima lettura e ora all'esame del Senato della Repubblica, che si prevede, auspicabilmente, proceda anch'esso alla sua adozione senza cambiamenti.

Tale prassi virtuosa consentirà, in effetti, all'Italia di abbattere rapidamente ed in modo consistente le numerose procedure d'infrazione che si sono accumulate nel corso dell'ultimo anno.

Pertanto, l'Esecutivo si ripromette di presentare, dopo la pausa estiva, altri due provvedimenti di recepimento di direttive europee, che permetteranno ulteriormente, di ridurre il contenzioso italiano, ovvero: il disegno di legge europea 2015, che verrà presentato, secondo un criterio di logica alternanza, presso il Senato, ed il disegno di legge di delegazione europea 2015, che verrà presentato presso la Camera dei deputati.

In tal modo, sarà possibile, per la prima volta, mediante un non comune sforzo parlamentare, addivenire all'approvazione di ben quattro provvedimenti legislativi specifici, vocati all'attuazione della normativa UE, nell'arco di un solo anno solare.

Sotto tale profilo, l'intento dell'Esecutivo è proprio quello di mettere a regime quelli che potrebbero essere definiti i due semestri legislativi europei del Parlamento italiano, che si concretano nell'esame e nell'approvazione, ogni anno, di due leggi di delegazione europea e di due leggi europee.

A suo modo di vedere, inoltre, tale modalità operativa fungerà da esempio e da modello di efficacia per tutte le Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, che, come noto, sono chiamate a dare poi effettiva attuazione alle suddette disposizioni europee, cercando di ridurre il più possibile le resistenze e le vischiosità burocratiche.

Peraltro, l'esigenza di provvedere con celerità alla trasposizione degli atti legislativi dell'Unione europea è diventata ancora più impellente da quando la Commissione ha cominciato ad aprire i procedimenti di infrazione "a pacchetto" e secondo cadenze temporali quasi bimestrali.

In riferimento poi ai punti sollevati nel corso della precedente seduta, il Sottosegretario chiarisce che l'abrogazione dell'autorizzazione ministeriale, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, si rende necessaria in quanto incidente nella materia della politica commerciale, di esclusiva competenza dell'Unione, e senza possibilità che possa essere ricondotta ad una misura di tutela ambientale. Analoga scelta è stata inoltre adottata per il settore del biocarburante. Peraltro, pur a fronte di questa abrogazione, l'Italia ha proposto a livello europeo l'introduzione di una "etichetta verde" per i prodotti raffinati in Europa, al fine di bilanciare lo svantaggio competitivo rispetto ai paesi terzi.

Per quanto concerne la questione relativa agli affidamenti pubblici diretti di servizi pubblici locali, l'articolo 8 del disegno di legge mira a risolvere alcuni contenziosi determinati da affidamenti diretti in alcuni specifici comuni italiani. Inoltre, da elementi acquisiti dalla Corte dei conti, risulta che i servizi pubblici locali che dovrebbero essere messi a gara nel 2018 sarebbero circa 130, mentre quelli che dovrebbero continuare fino a scadenza naturale del contratto oppure fino al 2020 in caso di contratto senza scadenza sono circa 200. I settori maggiormente coinvolti sono quelli della gestione dei rifiuti e delle reti fognarie, il settore dei servizi di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica.

In relazione all'articolo 21 e alla questione relativa agli impianti autorizzabili dalle province per la cattura dei richiami vivi, continua l'esponente del Governo, questi sono tutti quelli non vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE. Tra i mezzi vietati vi sono le reti che costituiscono mezzi di cattura di massa o mezzi di cattura non selettiva e che possono quindi portare localmente all'estinzione di una specie.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall'articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale.

Dopo una richiesta di precisazioni da parte del relatore [MIRABELLI \(PD\)](#) su quali siano gli impianti effettivamente autorizzabili dalle province per la cattura dei richiami vivi, il sottosegretario [GOZI](#), nel ribadire quanto testé affermato, assicura un ulteriore approfondimento.

Il senatore [ORELLANA \(Misto\)](#), in riferimento all'articolo 10 del disegno di legge, ritiene necessario chiarire cosa debba intendersi con la parola "immediatamente" in relazione al rientro dello straniero nello Stato membro che gli ha rilasciato il titolo di soggiorno una volta decorsi i tre mesi nello Stato membro ospitante. Al riguardo, andrebbero vagliate le motivazioni riguardanti la permanenza oltre i tre mesi. Relativamente alle modifiche alla legge n. 234 del 2012, osserva come, a rigore, esse non rientrerebbero nell'oggetto proprio della legge europea.

Il senatore [COCIANCICH \(PD\)](#) osserva che la possibilità del rientro immediato dello straniero nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, di cui all'articolo 10, è limitata ai casi in cui lo Stato membro ha accordi o intese bilaterali vigenti prima dell'entrata in vigore della direttiva rimpatri. Ritiene, inoltre, inoltre che modifiche alla legge n. 234 possano essere apportate anche tramite lo strumento della legge europea.

Il relatore [MIRABELLI \(PD\)](#) auspica che eventuali problemi che possono sorgere dal disegno di legge siano affrontati con specifici ordini del giorno, come ad esempio può essere fatto per le sollecitazioni poste in riferimento all'articolo 10 e alle modifiche alla legge n. 234. Ci sarà poi spazio per il loro inserimento nella prossima legge europea, che il Governo si è impegnato a presentare a settembre. Peraltro, in astratto, non ritiene precluso l'utilizzo dello strumento della legge europea al fine di modificare la legge ordinamentale n. 234 del 2012.

Il sottosegretario [GOZI](#) ritiene che, stante la necessità di evitare modificazioni all'attuale disegno di legge per assicurarne una rapida approvazione, eventuali modifiche allo stesso potrebbero trovare un'utile collocazione con la predisposizione di ordini del giorno, eventualmente da trasferire nella legge europea di prossima presentazione. In riferimento all'articolo 10 e alle problematiche riscontrate negli interventi precedenti, ricorda come lo stesso venga a sanare uno specifico contenzioso con la Commissione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015

**131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 14,00.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica, in via preliminare, che il regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al disegno di legge europea 2014 si basa sull'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, secondo cui le proposte modificative non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, così come definito dagli articoli 1 e 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un preciso obbligo del diritto dell'Unione, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, il conseguente adeguamento dell'ordinamento interno. Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, e rafforzata ulteriormente dalla legge ordinamentale n. 234 del 2012, anche per il disegno di legge europea in esame, quindi, potranno essere considerati ammissibili, in primo luogo, quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea non ancora attuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; infine, quelli che ottemperino - anche in tal caso mediante delega legislativa - a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive europee, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

Comunica quindi, che, allo scadere del termine prefissato per le ore 11 di oggi, sono pervenuti, con riferimento all'atto Senato n. 1962, 15 ordini del giorno e 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

In relazione a tali emendamenti presentati, dichiara inammissibili, in seguito ad una prima disamina, gli emendamenti 9.0.1, 16.2, 20.0.1, 22.0.1, 22.0.2, 23.1, 23.0.1 e 24.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato alla prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1962

**G/1962/1/14**

CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di costituzione in mora – procedura di infrazione 2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) – per violazione del diritto dell'Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del 1974, la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concentrato e latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un restringimento del principio della «libera circolazione delle merci» all'interno dell'UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto riguarda l'autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo;

in sostanza ci viene chiesto di produrre «formaggi senza latte» e di conseguenza aprire il mercato a quelli prodotti in altri Paesi, appunto senza latte, che fino ad oggi non potevano arrivare sulle nostre tavole. Conseguenza inevitabile sarà la provenienza del latte in polvere dai quei Paesi che lo offrono a prezzi bassissimi con ripercussioni anche sul prezzo finale del prodotto e con ricadute sulla tenuta degli allevamenti italiani;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lattiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

**G/1962/2/14**

ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni relative a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pronunciato la sentenza – Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola;

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima legge europea, al fine di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, misure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.

**G/1962/3/14**

ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei rifiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia

dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 dei TFUE per non essersi conformata alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, oltre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima;

l'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca, tra l'altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania;

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni assunte dalla regione Campania e condivise dal Governo in merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.

#### **G/1962/4/14**

**PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 115, comma 2, lettera *b*) del Codice della Strada prevede che «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (...) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

invero tale limitazione anagrafica pare essere una prerogativa tutta italiana in quanto in nazioni a noi limitrofe quali Austria e Germania tale limite non esiste. Infatti la direttiva europea di riferimento in materia, la n. 126/2006/CE concernente la patente di guida e che norma la materia *de qua* non pone alcun limite di età. La volontà del legislatore di Bruxelles è stata quindi quella di lasciare sul punto libertà normativa agli Stati membri;

considerato che:

per quanto i consorzi degli autotrasportatori vedano al proprio interno dinamiche di ricambio generazionale, rimane una forte percentuale di titolari e autisti che, raggiunti i 68 anni di età, pur volendo continuare a lavorare per la propria azienda, si vedono costretti a riclassificare la propria patente D (valida per poter guidare veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente) in patente B (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente);

appare, dunque, quanto meno iniquo che, anche con un certo *fumus boni juris* di violazioni di rango Costituzionale (articolo 3), per il mero raggiungimento di una certa età anagrafica, aprioristicamente a qualsiasi esame o valutazione fisico/psichica, ci si veda limitati nella propria auto determinazione,

impegna il Governo:

ad abolire il limite d'età massima per il rinnovo della patente D al compimento dei 68 anni d'età e lasciare che sia la Commissione medica a decidere, sulla base delle reali condizioni fisiche del soggetto, sull'opportunità di rinnovare o meno il certificato, così come avviene per numerosi altri Stati europei;

in subordine, a prevedere che il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115 del codice della strada, venga procrastinato ad un'età ulteriore, anche più consona all'ormai assodato prolungamento dell'età media, al miglioramento delle condizioni e dello stile della vita e dei supporti tecnologici del settore.

#### **G/1962/5/14**

**ORELLANA, BENCINI, GAMBARO, BIGNAMI, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, DE PIETRO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»

premessi che:

la politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento;

la strategia di Lisbona è stata formulata nel 2000 con l'obiettivo di fare dell'Unione «l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva al mondo», incentrandosi, pertanto, quasi esclusivamente sulla promozione della crescita e dell'occupazione attraverso l'incremento della competitività dell'UE. Solo un anno dopo a Göteborg la strategia è stata integrata dalla dimensione ambientale, portando così alla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (SSS) (rinnovata nel 2006 per combinare la dimensione interna e quella internazionale dello sviluppo sostenibile);

la più recente strategia di crescita dell'UE, la strategia Europa 2020, fissa l'obiettivo chiave relativo a clima ed energia, che è quello di sviluppare una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Nell'ambito di tale strategia, l'iniziativa *faro* «per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» indica la via da seguire per garantire una crescita sostenibile e suggerisce il passaggio a un'economia efficiente nell'utilizzo delle risorse e a basse emissioni di carboni;

l'Unione europea svolge un ruolo essenziale anche nei negoziati internazionali in materia di ambiente. Ad esempio, in occasione della 10 conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che si è svolta a Nagoya (Giappone) nel 2010, l'UE ha fornito un enorme contributo alla conclusione di un accordo su una strategia globale per arrestare la perdita di biodiversità nei prossimi dieci anni;

l'Unione ha altresì partecipato alla decisione di elaborare obiettivi globali di sviluppo sostenibile per tutti i Paesi, che sono stati definiti nel corso della conferenza «Rio+20» sullo sviluppo sostenibile tenutasi nel 2012. Inoltre, l'UE ha tradizionalmente definito gli *standard* durante i negoziati internazionali in materia di clima nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ad esempio assumendo impegni unilaterali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

oltre ai negoziati globali, l'UE intrattiene accordi di partenariato e strategie di cooperazione con diversi Paesi, ad esempio nel quadro della politica europea di vicinato (Paesi orientali e del Mediterraneo), come strumenti per affrontare le questioni emergenti alle frontiere esterne dell'Unione, comprese le questioni ambientali quali la qualità dell'acqua, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento dell'aria o la desertificazione;

considerato che:

tra gli obiettivi della Commissione europea riguardanti l'industria della raffinazione vi è la ricerca di meccanismi europei che correggano e/o limitino le attuali distorsioni di mercato, facendo leva sulla promozione del concetto «*green label*» per tutti i prodotti europei rispetto a quelli dei Paesi emergenti, promuovendo in questo modo i prodotti ottenuti da processi industriali europei certificati dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica rispetto a quelli delle altre aree extra-UE, privi di tali obblighi.

a livello nazionale, si è cercato di dar seguito a tali orientamenti tramite il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al comma 6, dell'articolo 6, assoggetta, a partire dal 2012, l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione europea ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle dogane;

la disposizione mira, tra l'altro, ad evitare il peggioramento delle condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in Paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori;

secondo quanto stabilito dal succitato articolo l'autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto adottare il decreto contenente i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, basandosi sull'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto;

considerato altresì che:

tale norma è oggetto di una procedura di precontenzioso (Caso EU Pilot 3799/12/TRADE) in cui la Commissione europea ravvisa una possibile incompatibilità con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica commerciale, materia di competenza esclusiva dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3 del TFUE;

pertanto, la Commissione ha chiesto all'Italia chiarimenti sul funzionamento del sistema e sui criteri che saranno adottati in sede di attuazione del decreto-legge, cui il Ministero per lo sviluppo economico ha risposto con una lettera dell'ottobre 2012 osservando che, l'eventuale limitazione della libera circolazione delle merci sarebbe giustificata dalla difesa dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, specificando, inoltre, che, una volta pronta la bozza di decreto

attuativo sarebbe stata sottoposta al vaglio della Commissione europea e che, nella definizione dei criteri, si sarebbe fatto riferimento ai principi generali già adottati a livello UE in materia di sostenibilità dei biocarburanti;

è bene ricordare, tuttavia, che summenzionato decreto ministeriale contenente i criteri non è stato mai adottato;

l'articolo 2 del provvedimento in esame, inserito durante l'esame della Camera dei deputati tramite l'emendamento 1.01 del Governo, abroga il già citato comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare tutte le necessarie misure affinché l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea avvenga nel rispetto dei principi dell'Unione stessa e che, pertanto, tenga particolare conto del rispetto di garanzie in materia di tutela ambientale, nonché di salute dei lavoratori e della loro sicurezza;

attivarsi presso le opportune istituzioni dell'Unione europea al fine di promuovere la proposta italiana di far leva sul concetto di «*green label*» da attribuire ai prodotti raffinati in Europa, assicurando in tal modo una garanzia di qualità in termini ambientali, che potrebbe costituire un punto di forza competitivo e concreto contro l'immissione nel mercato europeo di prodotti non sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

#### **G/1962/6/14**

**CROSIO, CANDIANI**

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

all'articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

il testo prevede una modifica all'allegato 10 del medesimo Codice, laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l'ammontare del contributo in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contributi dovuti per la concessione dell'uso delle frequenze: si tratta di cifre assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali tariffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vigente, riportano ancora l'anomalia di unire in un solo gruppo le imprese con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere uno scaglione intermedio fra i due;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura su un territorio di 10 milioni di abitanti del contributo, così da calibrare le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali;

#### **G/1962/7/14**

**CARDINALI**

Il Senato,

in riferimento all'articolo 9 del disegno di legge europea 2014 (A.S. 1962),

premessi che:

la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014, relativo alla procedura di infrazione n. 2012/4094, afferma che l'Italia è venuta meno all'obbligo imposto dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», omettendo di introdurre nella legislazione nazionale, in particolare agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, norme tali da offrire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate e il rimpatrio, in caso di insolvenza dell'organizzatore o venditore;

l'articolo 7 della direttiva 90/317/CEE recita «L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore»;

il decreto legislativo n. 79 del 2011 prevede all'articolo 50, comma 2, l'assicurazione solo facoltativa per il rientro immediato del turista e per il rimborso del prezzo, peraltro solo per i viaggi all'estero, mentre l'articolo 51 istituisce il Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore, anche in questo caso solo per i viaggi all'estero;

considerato che il sistema di garanzia delineato dai predetti articoli 50 e 51 non ha consentito un adeguato adempimento dell'obbligo di rimborso e rimpatrio posto dall'articolo 7 della citata direttiva, palesando una dotazione finanziaria del Fondo nazionale di garanzia non sufficiente rispetto alle esigenze di rimborso e rimpatrio;

considerato, tuttavia, che la soluzione concordata dal Governo con la Commissione europea, di cui all'articolo 9 del disegno di legge, consistente nella sostituzione totale del Fondo di garanzia con l'obbligo di copertura assicurativa, potrebbe gravare in modo sproporzionato sul consumatore e sulla competitività degli operatori del settore;

considerato altresì che al Consiglio competitività del 28-29 maggio 2015 è stato raggiunto un accordo politico sulla nuova direttiva relativa ai «pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati», che tale direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore e che essa prevede al considerando n. 34 che «pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace»,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riconsiderare quanto prima la materia dell'articolo 9 del disegno di legge, in modo tale da conformare la disciplina interna al nuovo assetto regolatorio fissato dalla direttiva in corso di approvazione, e tenendo altresì conto del principio di proporzionalità secondo cui gli oneri imposti dalle difettive, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sugli operatori economici e sui cittadini devono essere il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

## **G/1962/8/14**

**ORELLANA, BENCINI, GAMBARO, BIGNAMI, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, DE PIETRO**  
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»

premessi che:

ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;

l'articolo 67 del Trattato sull'Unione europea sancisce, quale precipuo obiettivo dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l'Unione assicura lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi;

in tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati dall'Unione al fine di permettere, anche ai cittadini di Paesi terzi, di contribuire alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. Tra questi meritano particolare menzione la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008; recante: «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerati che le procedure

atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi terzi, oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e trasparenza, dovrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», regola l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini di Paesi terzi;

in merito, il comma 7-*bis* del succitato articolo prevede che i cittadini di Paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di, soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità;

inoltre, il successivo comma 7-*ter* stabilisce che: «Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-*bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea»;

l'attuale formulazione del comma 7-*ter*, pertanto, introduce nell'ordinamento italiano l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata dall'autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno (determinante l'espulsione verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l'espulsione verso uno Stato non appartenente all'Unione europea disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (articolo 3 del decreto legge n. 144 del 2005);

considerato altresì che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un Paese terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo». Qualora il cittadino di un Paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giòva ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di, ritorno di un cittadino di un Paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio, sia forzatamente;

la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l'articolo 5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea 2013-*bis*, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006, rendendolo così non più aderente alla direttiva;

con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha contestato all'Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l'allontanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, precisando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in direzione di un Paese terzo;

l'articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma 7-*ter* dell'articolo 5 del, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in possesso di un regolare permesso, di soggiorno

rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge e che non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello, straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

ciò significa che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE, sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stranieri oggetto di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi al fine di:

1. differenziare in maniera più netta la procedura di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e l'espulsione quale sanzione amministrativa, prevedendo in particolare l'introduzione di specifiche tutele per gli stranieri oggetto di quest'ultima;

2. fornire i necessari chiarimenti circa la non applicabilità delle disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come novellato dal provvedimento in esame, ai cittadini di stati terzi titolari di una carta blu EU a norma della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, nonché ai cittadini di Paesi terzi titolari dello *status* di soggiornanti di lungo periodo ai sensi, della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

#### **G/1962/9/13**

**CANDIANI**

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

valutato nel dettaglio la disposizione recata dall'articolo 17 con riguardo alla possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali;

preso atto che la norma contempla la facoltà di cumulare a condizione che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane;

ricordato che il trattamento pensionistico col sistema contributivo – a differenza di quello retributivo – presuppone l'accantonamento di contributi da «restituire» al titolare sotto forma di pensione ricalcolati secondo predefiniti coefficienti di calcolo;

periodi di contribuzione inferiori a cinquantadue settimane finirebbero col trasformarsi, pertanto, in contributi silenti a beneficio dell'ente pensionistico ma ad evidente danno del lavoratore;

impegna il Governo:

a prevedere la completa totalizzazione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore cittadino italiano durante l'arco della vita lavorativa nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali.

#### **G/1962/10/14**

**CANDIANI, ARRIGONI**

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 19 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato V della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

considerato che nessuna richiesta di adeguamento della nostra legge nazionale sia stata effettivamente richiesta dalla Commissione europea e che, come si evince chiaramente dal citato parere motivato ex articolo 258 del TFUE dello scorso 26 novembre, la stessa Commissione europea

non chiede modifiche alla nostra legge 157/92 ma di fatto critica la mancata tempestività del Governo nel farla applicare;

accertato che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi è da considerarsi attività in deroga soggetta a quanto disposto dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 che puntualmente applica e si rifà alla direttiva 2009/147/UE è chiaro che ogni modifica contenute nel comma 1 dell'articolo 19 sono da ritenersi superflue;

la Commissione europea ha espresso il proprio apprezzamento alla nostra legge n. 157 del 1992, tuttavia, la stessa istituzione ha precisato che per archiviare la procedura in questione è necessario che il Governo italiano applichi in maniera costante e tempestiva il sistema di controllo dei provvedimenti regionali previsto dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992;

ad oggi infatti applicando il regime di deroga con l'articolo 19-*bis* lo Stato italiano, ha di fatto tutto il tempo necessario (60 gg) per esercitare il potere di annullamento per provvedimenti regionali ritenuti in contrasto, con il dettato normativo,

impegna il Governo:

a prevedere una modifica legislativa affinché l'autorizzazione alla gestione di tali impianti sia concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*.

### **G/1962/11/14**

**CANDIANI, ARRIGONI**

Il Senato

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 20 interviene nuovamente, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014, sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero;

a seguito di ciò il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la polenta osei bergamasca piuttosto che tutti i secolari piatti tradizionali tipici dell'arte culinaria di molte province italiane, non potranno consumare la piccola selvaggina se non solo a casa propria da parte dei cacciatori stessi o dai destinatari del regalo ornitologico; che tutto ciò non lascia molti spazi d'azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato la loro attività di un'arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli volatili;

la legge così modificata mette di fatto a rischio di chiusura l'attività commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza il licenziamento di migliaia di dipendenti;

si constata che in un momento di crisi economica come quella che stiamo affrontando, si sia pensato di vietare senza motivo il commercio di uccelli o parti di essi legittimamente catturati o abbattuti in altri Paesi, ritengo sia poco lungimirante e sicuramente dannoso per l'economia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere provvedimenti urgenti al fine di effettuare ulteriori modifiche che tengano conto del danno economico e sociale che si sta creando nonché delle conseguenze sopra descritte e della gravità della situazione.

### **G/1962/12/14**

**CALEO, VACCARI, MARINELLO, LUCIANO ROSSI**

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 1962, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premesso che:

il disegno di legge europea, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», reca tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a superare il non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale e i casi di pre-infrazione o le procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, anche al fine di evitare oneri a carico dello Stato a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia UE;

l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla cattura degli uccelli a fini di richiamo, di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata, da ultimo dal decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che:

la direttiva n. 2009/147/UE, la cosiddetta «Direttiva uccelli», non ha inteso in alcun modo vietare l'uso di richiami vivi, così come risulta dalla Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli – Comm. UE/Env. 2008;

gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, con l'uso dei mezzi e metodi previsti all'articolo 8, ovvero in modo selettivo e non massivo, quale attività non di caccia, per il suo impiego misurato e pertanto lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva, tramite l'uso di determinate reti, quali ad esempio quelle per l'attività di indagine ornitologica (*mist-net*), che va integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, che indiretto sotto la sorveglianza pubblica preposta, già da anni in atto; a queste condizioni, non può sussistere alcun livello di rischio, perché la cattura è finalizzata alla cessione degli uccelli quali richiami vivi entro i contingenti prefissati, e comunque con ampia garanzia di totale verificabilità delle cessioni, così come previsto al punto 3.5.51 della citata Guida Interpretativa Direttiva Uccelli;

questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della Direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva e, in particolare, con i metodi dell'allegato IV della Direttiva stessa;

inoltre, gli impianti gestiti su autorizzazione regionale, soprattutto quelli a reti verticali, rappresentano elementi tipici e tradizionali in molte regioni, gestite con professionalità e competenza;

impegna il Governo:

a procedere, con le idonee modifiche normative, a definire la portata interpretativa e autentica dell'espressione «impianti» prevista all'articolo 21 del disegno di legge in esame, cui le istituzioni dovranno attenersi, con particolare riferimento all'uso ragionevole delle piccole quantità, alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite.

#### **G/1962/13/14**

**CANDIANI**

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 24 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. «terzo pacchetto energia»;

la maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), in particolare in materia di piano decennale di sviluppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l'elaborazione del Piano da parte di Tema e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all'Autorità nazionale di regolamentazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento del parere delle Regioni territorialmente interessate sulla valutazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.

#### **G/1962/14/14**

**DI BIAGIO**

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premesso che:

l'articolo 27 del provvedimento in oggetto reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, autorizzando l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza

del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC).

il medesimo articolo consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni;

considerato che:

l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, che istituisce e disciplina il Servizio nazionale di protezione civile, individua come strutture operative del Servizio nazionale tra le altre, la Croce rossa italiana;

alla luce di quanto sancito dal suddetto articolo, nel corso del tempo sono stati definiti degli accordi convenzionali, tra cui due protocolli, sottoscritti nel luglio 2015, tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ed Presidente della Croce Rossa Italiana, per l'impiego di risorse logistiche al fine rendere sempre più pronta ed efficace la risposta del sistema nazionale di protezione civile in caso di emergenza: tali prospettive confermano il ruolo centrale e determinante della CRI nel sistema di gestione dell'emergenza;

a tali evidenze normative c'è da aggiungere che la programmazione e la gestione della prima risposta alle emergenze, come l'attualità recente ha chiaramente evidenziato, rappresentano la *core activities* della CRI rappresentando il pilastro della capacità di gestione dell'emergenza del nostro Paese;

infatti la Croce rossa italiana, nelle more della completa attuazione del percorso di riforma di cui al decreto legislativo n. 178/2012, è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, avente per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto che ha svolto, negli anni, un ruolo encomiabile essenziale per i cittadini, come è emerso soprattutto in occasione dei recenti eventi calamitosi;

in questo scenario è intervenuto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che ha disposto la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e la trasformazione della sua natura giuridica da ente pubblico a società privata;

la professionalità ed il *know-how* rappresentato dagli operatori della CRI, e nello specifico dagli operatori del Corpo militare della stessa che rappresentano la forza di primo intervento in aree di crisi o in scenari emergenziali, sottolineano quanto sia indispensabile la presenza attiva di questo nelle aree di crisi, senza dimenticare il coordinamento essenziale con gli altri comparti di difesa, in una logica di sussidiarietà e di collaborazione che rappresenta una *best practice* del sistema di intervento emergenziale italiano e che l'articolo 27 del provvedimento in esame intende rinnovare e perfezionare in armonia con le iniziative europee;

pertanto, alla luce della partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 di cui all'articolo 27 del provvedimento in esame, si ritiene che le disposizioni della riforma della CRI, di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012 risultino fortemente compromettenti del suddetto obiettivo;

sarebbe, di contro, auspicabile, al fine di consentire la partecipazione italiana nei modi sanciti dallo stesso articolo 27, rivedere i tempi e le modalità di attuazione della riforma della Croce Rossa Italiana al fine di non compromettere l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati di una delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile più rappresentative della capacità di risposta all'emergenza del sistema italiano;

in questa prospettiva sarebbe auspicabile rivedere le disposizioni del decreto legislativo n. 178 del 2012 con la cui sussistenza l'Italia si priverebbe, scientemente, di uno dei baluardi di sicurezza e di prima risposta all'emergenza, lasciando scoperto un versante operativo che invece meriterebbe di essere implementato, rafforzato e regolamentato in armonia con quanto individuato dal provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a valutare ogni opportuna iniziativa volta a consentire il prosieguo della funzionalità ed il pronto impiego dei servizi C.R.I. con particolare riguardo agli ausiliari delle Forze armate e alle attività di protezione civile svolte dalla C.R.I. nonché il supporto tecnico/amministrativo a tutta l'organizzazione civile della Croce Rossa al fine di garantire una piena attuazione di quanto disposto all'articolo 27 del provvedimento in esame.

**G/1962/15/14**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1962, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, premesso che l'articolo 29 del disegno di legge, reca modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernenti anche le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, introducendo, al comma 1, lettera c), una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea, in cui si prevede che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea, che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale e che debbano dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;

ricordato che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, a seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, il Ministro competente per materia individua con decreto i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati;

ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esplicitare, nell'ambito dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, che anche gli atti di cui al comma 3 dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi, abbiano natura di titolo esecutivo.

Art. 2

## 2.1

**DE PETRIS, URAS**

*Sopprimerlo.*

Art. 5

## 5.1

**CROSIO, CANDIANI**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 1-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti: 6.000 euro».*

Art. 6

## 6.1

**URAS**

*Sostituire l'articolo 6, con il seguente:*

### «Art. 6.

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.

Caso EU Pilot 1890/11/11/INSO)

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: "filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione" aggiungere le seguenti: ", a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria".

Art. 8

## 8.1

**DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto» con le seguenti: «cessano al 31 dicembre 2015».*

## 8.2

**DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

Art. 9

### 9.0.1

**CANDIANI**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:

a). Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore».

Art. 11

### 11.1

**PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN**

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse».

### 11.2

**PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN**

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta anni"».

Art. 12

### 12.0.1

**SPOSETTI**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Norme sulle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, in applicazione della sentenza Corte di Giustizia europea 11 dicembre 2014, causa C-590/13)

1. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "La medesima sanzione amministrativa del 3 per cento si applica nei casi in cui, a seguito di accertamento, non sia dovuto, con riferimento alle operazioni soggette a doppia registrazione sia nel registro vendite che in quello degli acquisti, un maggior debito di imposta"».

Art. 14

### 14.1

**URAS**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».*

Art. 15

### 15.1

**FATTORI, DONNO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 1, dopo le parole: «Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».*

## **15.2**

**DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 3, sostituire le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».*

## Art. 16

### **16.1**

**GRANAIOLO**

*Al comma 1, capoverso «g-bis)», dopo le parole: «lavori edili o di ingegneria civile» aggiungere le seguenti: «finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi».*

### **16.2**

**CANDIANI**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il Governo provvede con propri decreti da emanare entro il 31 dicembre 2015, alla definizione e regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia».*

## Art. 17

### **17.1**

**GRANAIOLO**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis» apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta»;*

*2) al comma 2 premettere alle parole: «Sulla base delle risultanze» le seguenti: « Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».*

## Art. 18

### **18.1**

**CANDIANI**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «purché la durata totale dei periodi contributivi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e».*

### **18.2**

**CANDIANI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana» con le seguenti: «sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati».*

## Art. 20

### **20.1**

**FATTORI, DONNO**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o in parte di esso».*

#### **20.0.1**

**URAS, DE PETRIS, STEFANO**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

(Disposizioni in materia di latte e derivati del latte.

Procedura di infrazione n. 2014/4170)

1. All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono misure di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

## Art. 21

### 21.1

**DE PETRIS, URAS**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati"».

### 21.2

**CANDIANI, ARRIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con gli stessi mezzi o metodi di cattura che sono utilizzati a scopi scientifici, da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dalle regioni. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti, anche dotati di reti verticali, quali architetture rurali di interesse culturale e paesaggistico, di cui sono tutelate le conservazione e la fruizione nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

La titolarità di detti impianti comporta gli oneri e le responsabilità previste nel Codice dei beni culturali e paesaggi.

Ai proprietari degli impianti esistenti ovvero a coloro che ne siano legittimi detentori spetta un'indennità di occupazione a carico delle province che ne divengono titolari da quantificarsi, proporzionalmente al valore degli impianti, dell'avviamento, del mantenimento nell'ultimo quinquennio nonché del valore agricolo medio di zona"».

### 21.3

**CANDIANI, ARRIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis"».

### 21.4

**CANDIANI, ARRIGONI**

*Al comma 1, capoverso «3.», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE»;

b) *al secondo periodo dopo la parola:* «regioni», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».

### 21.5

**DI BIAGIO**

*All'articolo 21, comma 1, capoverso, dopo le parole:* «della direttiva 2009/147/UE», *inserire le seguenti:* «e nel rispetto dell'articolo 19-bis della presente legge».

## Art. 22

### 22.1

**CANDIANI, ARRIGONI**

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. La lettera bb) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

"bb) vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie

elencate all'allegato III, parte A e B della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti"».

## 22.2

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Alla lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sopprimere le parole: "anche se importati dall'estero,"».

## 22.3

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera *cc*) sopprimere le parole: «, non provenienti da allevamenti,».

## 22.4

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1 capoverso «*cc*» sopprimere le parole: «anche se importati dall'estero».

### 22.0.1

DE PETRIS, URAS, BIGNAMI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

#### «Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai fondi privati per fini venatori. Sentenza CEDU, Grande Camera, 26 giugno 2012)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta può essere motivata anche da ragioni etiche del proprietario o conduttore del fondo attinenti alla protezione della fauna selvatica.";

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, nel caso di cui al comma 3, ultimo periodo.";

c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle aree interdette ai sensi del comma 4."».

### 22.0.2

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

#### «Art. 22-bis.

1. Al fine di contribuire a dare soluzione alle procedure di infrazione in materia di rifiuti per mancato rispetto delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 1999/31/CE, con particolare riguardo alle discariche abusive presenti sul territorio, al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2016, mediante riduzione di 40 milioni annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 22.0.3

FATTORI, DONNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### «Art. 22-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284)

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

"*c-bis*) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

*c-ter*) diagnosi energetica o *audit* energetico: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefici e a riferire in merito ai risultati;"

2. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

"c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti *web* destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi *internet*, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"».

## Art. 23

### 23.1

#### DE PETRIS, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 206, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"l-bis) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi"».

### 23.2

#### FATTORI, DONNO

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio» con le seguenti: «e a qualsiasi altro livello».

### 23.0.1

#### DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

#### «Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. Al fine di promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente: "1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione del tributo sui rifiuti, alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: "qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

3. A copertura degli eventuali minori introiti conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione, nel limite massimo di 10 milioni annui, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ai cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## Art. 24

### 24.0.1

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione di 10 milioni annui della quota nazionale del Fondo per 19 sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante riduzione di 60 milioni annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 24.0.2

ARRIGONI, CANDIANI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13)

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13 approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

### 24.0.3

ARRIGONI, CANDIANI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione n. 2007/2195)

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

## Art. 25

### 25.1

DE POLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, secondo periodo, le parole: "entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:", sono sostituite con le seguenti: "ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 6; il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può porre i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:"».

### 25.2

DE POLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: "dello Stato Italiano" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"».

## Art. 26

### 26.1

CANDIANI, CONSIGLIO

*Al comma 1, capoverso 3), dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, sentite le Regioni territorialmente interessate,».*

## Art. 29

### 29.0.1

SILVESTRO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 187 del 2000)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, le parole: "il medico chirurgo o l'odontoiatra", sono sostituite dalle seguenti: "il medico chirurgo, l'odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in conformità con i requisiti nazionali"».

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015  
**132<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 14,00.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 luglio 2015.

Il **PRESIDENTE** informa che i rispettivi proponenti hanno ritirato gli emendamenti 12.0.1 e 29.0.1, nonché l'ordine del giorno G/1962/15/14.

Informa altresì che sono pervenuti, alla scadenza del termine fissato per oggi, alle ore 12, 8 subemendamenti a firma di senatori del Gruppo 5 Stelle.

Avverte che si passerà, quindi, in attesa che la Commissione bilancio inoltri la propria relazione sia sul provvedimento in quanto tale che sulle conferenti proposte modificative, all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore **ORELLANA** (*Misto*) espone le motivazioni sottese all'elaborazione degli ordini del giorno, a sua firma, G/1962/5/14 e G/1962/8/14.

Successivamente, tutti i restanti ordini del giorno vengono dati per illustrati.

Parimenti, tutti gli emendamenti presentati vengono considerati come illustrati.

Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1962

Art. 21

### 21.2/1

**MORONESE, DONNO, FATTORI**

*All'emendamento 21.2 sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo. Non è consentito l'utilizzo degli uccelli ai fini di richiamo nell'attività venatoria.».

*E conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono, inoltre, apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi;

b) al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate;

c) il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso;

d) al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate;

e) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.

f) all'articolo 21 comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

g) all'articolo 21 comma 1 lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono cancellate;

h) all'articolo 21 comma 1 lettera ee) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono cancellate;

i) all'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

### 21.4/1

**MORONESE, DONNO, FATTORI**

*All'emendamento 21.3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostituire le parole: "L'attività di cattura" con le parole: "L'attività di allevamento"»;

b) sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente all'articolo 21 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4 comma 4 della legge 11 febbraio 1992 n.157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La cattura" sono sostituite con le seguenti: "L'allevamento";

b) le parole: "Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 5 comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n.157, le parole: "gestione di richiami vivi di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "gestione di richiami vivi di allevamento"».

Art. 24

### 24.0.3/1

**MORONESE, FATTORI, DONNO**

*All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;

b) sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) *sostituire le parole*: «la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.» *con le seguenti*: «i sistemi ottimali di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani da adottare nei singoli comuni del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclo prefissati»;

d) *sostituire le parole*: «i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica» *con le seguenti*: «le modalità di esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente destinati a combustibile e a forme di recupero energetico»;

e) *sostituire le parole*: «la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale» *con le seguenti*: «la pianificazione dell'impiantistica regionale, finalizzata al riciclo, riutilizzo, recupero dei rifiuti e compostaggio della parte organica indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione».

#### **24.0.3/2**

**MORONESE, FATTORI, DONNO**

All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

#### **24.0.3/3**

**MORONESE, FATTORI, DONNO**

All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

#### **24.0.3/4**

**MORONESE, FATTORI, DONNO**

All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.» con le seguenti: «i sistemi ottimali di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani da adottare nei singoli comuni del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclo prefissati».

#### **24.0.3/5**

**MORONESE, FATTORI, DONNO**

All'emendamento 24.0.3 capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica» con le seguenti: «le modalità di esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente destinati a combustibile e a forme di recupero energetico».

#### **24.0.3/6**

**MORONESE, FATTORI, DONNO**

All'emendamento 24.0.3 capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale» *con le seguenti*: «la pianificazione dell'impiantistica regionale, finalizzata al riciclo, riutilizzo, recupero dei rifiuti e compostaggio della parte organica indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione».

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015  
**134<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Granaiola ha ritirato gli emendamenti 16.1 e 17.1. Comunica altresì che le senatrici Amati e Cirinnà hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 21.1 e che la senatrice Cardinali ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/1962/12/14.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno ed emendamenti presentati dal senatore Candiani.

La senatrice **SERRA** (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dai Senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore **Giovanni MAURO** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) chiede se sia stato acquisito il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, assicura che, d'intesa con la Presidenza della Commissione Bilancio, anche in considerazione dell'imminente inserimento da parte della Conferenza dei Gruppi parlamentari della legge europea 2014 nel calendario dell'Assemblea, il parere sarà reso per l'esame in Aula.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*) condivide la scelta procedurale di funzionalizzare i lavori della Commissione sulla legge europea 2014 al fine di consentire una rapida calendarizzazione e approvazione in Assemblea.

Il **PRESIDENTE** avverte, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il relatore **MIRABELLI** (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/1/14, a condizione che venga soppresso il terzo punto del preambolo. Esprime parere favorevole sull'ordine

del giorno G/1962/2/14, a condizione che vengano espunti dagli impegni le parole "nella prossima legge europea". Esprime infine parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/3/14, a condizione di sostituire le parole "dalla Regione Campania e condivise dal Governo" con le parole "sia a livello regionale che a livello statale".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone distintamente ai voti gli ordini del giorno G/1962/1/14, G/1962/2/14 e G/1962/3/14, che sono respinti.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/1962/4/14, a condizione di espungere il primo impegno al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, nel concordare con quanto espresso dal relatore, esprime parere favorevole sul detto ordine del giorno con l'ulteriore condizione che il secondo impegno preveda la verifica se il limite di età di 68 anni di cui all'articolo 115 del codice della strada possa essere procrastinato ad un'età ulteriore.

Il senatore **BERGER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula l'ordine del giorno G/1962/4/14 nel nuovo G/1962/4/14 (testo 2), pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Previo parere favorevole del Relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/1962/5/14.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/6/14, a condizione che nell'impegno al Governo venga sostituita la parola "possibilità" con "opportunità" e che dopo le parole "10 milioni di abitanti" vengano inserite le parole "con relativo ammontare".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con successiva votazione, l'ordine del giorno G/1962/6/14 è quindi respinto.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/7/14, a condizione che venga soppresso il secondo considerato e che nel dispositivo sia sostituita la parola "opportunità" con "possibilità".

La senatrice **CARDINALI** (PD) riformula l'ordine del giorno G/1962/7/14 nel nuovo G/1962/7/14 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il Relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1962/8/14.

Previo dichiarazione favorevole del senatore **ORELLANA** (Misto), che preannuncia una riformulazione per l'Assemblea, posto ai voti, l'ordine del giorno G/1962/8/14 è respinto.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/1962/9/14, G/1962/10/14 e G/1962/11/14, con distinte votazioni, sono respinti.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/12/14, a condizione che nell'impegno siano sostituite le parole "a procedere, con le idonee modifiche normative" con le parole "a valutare la possibilità di introdurre le idonee modifiche normative, compatibili con il diritto dell'Unione europea, volte" e che siano soppresse le parole "e autentica".

La senatrice **CARDINALI** (PD) riformula l'ordine del giorno G/1962/12/14 nel nuovo G/1962/12/14 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/1962/13/14, posto ai voti, è respinto.

Previo parere favorevole del Relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1962/14/14.

Il relatore **MIRABELLI** (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed i subemendamenti presentati.

Il Governo esprime parere conforme a quello del Relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 14.1, 15.1, 15.2, 18.1, 18.2, 20.1, 21.1.

La Commissione indi respinge con distinte votazioni dapprima il subemendamento 21.2/1 e poi l'emendamento 21.2.

Posto ai voti, l'emendamento 21.3 è respinto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, il subemendamento 21.4/1 e poi l'emendamento 21.4.

Dopo che il senatore **COCIANCICH** (PD) ha fatto proprio l'emendamento 21.5, esso, posto ai voti, è respinto.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.0.3, 23.2, 24.0.2.

La Commissione quindi respinge con distinte votazioni dapprima i subemendamenti 24.0.3/1, 24.0.3/2, 24.0.3/3, 24.0.3/4, 24.0.3/5 e 24.0.3/6, e poi l'emendamento 24.0.3.

Il senatore **DE POLI** (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 25.1 e 25.2.

Posto ai voti, l'emendamento 26.1 è respinto.

Il **PRESIDENTE** propone, quindi, di conferire mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1962

### **G/1962/4/14 (testo 2)**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 115, comma 2, lettera *b*) del Codice della Strada prevede che «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (...) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

invero tale limitazione anagrafica pare essere una prerogativa tutta italiana in quanto in nazioni a noi limitrofe quali Austria e Germania tale limite non esiste. Infatti la direttiva europea di riferimento in materia, la n. 126/2006/CE concernente la patente di guida e che norma la materia *de qua* non pone alcun limite di età. La volontà del legislatore di Bruxelles è stata quindi quella di lasciare sul punto libertà normativa agli Stati membri;

considerato che:

per quanto i consorzi degli autotrasportatori vedano al proprio interno dinamiche di ricambio generazionale, rimane una forte percentuale di titolari e autisti che, raggiunti i 68 anni di età, pur volendo continuare a lavorare per la propria azienda, si vedono costretti a riclassificare la propria patente D (valida per poter guidare veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente) in patente B (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente);

appare, dunque, quanto meno iniquo che, anche con un certo *fumus boni juris* di violazioni di rango Costituzionale (articolo 3), per il mero raggiungimento di una certa età anagrafica, aprioristicamente a qualsiasi esame o valutazione fisico/psichica, ci si veda limitati nella propria auto determinazione,

impegna il Governo:

a verificare se il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115 del codice della strada, possa essere procrastinato ad un'età ulteriore, anche più consona all'ormai assodato prolungamento dell'età media, al miglioramento delle condizioni e dello stile della vita e dei supporti tecnologici del settore.

### **G/1962/7/14 (testo 2)**

CARDINALI

Il Senato,

in riferimento all'articolo 9 del disegno di legge europea 2014 (A.S. 1962),

premessò che:

la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014, relativo alla procedura di infrazione n. 2012/4094, afferma che l'Italia è venuta meno all'obbligo imposto dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», omettendo di introdurre nella legislazione nazionale, in particolare agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, norme tali da offrire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate e il rimpatrio, in caso di insolvenza dell'organizzatore o venditore;

l'articolo 7 della direttiva 90/317/CEE recita «L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore»;

il decreto legislativo n. 79 del 2011 prevede all'articolo 50, comma 2, l'assicurazione solo facoltativa per il rientro immediato del turista e per il rimborso del prezzo, peraltro solo per i viaggi all'estero, mentre l'articolo 51 istituisce il Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore, anche in questo caso solo per i viaggi all'estero;

considerato che il sistema di garanzia delineato dai predetti articoli 50 e 51 non ha consentito un adeguato adempimento dell'obbligo di rimborso e rimpatrio posto dall'articolo 7 della citata direttiva, palesando una dotazione finanziaria del Fondo nazionale di garanzia non sufficiente rispetto alle esigenze di rimborso e rimpatrio;

considerato altresì che al Consiglio competitività del 28-29 maggio 2015 è stato raggiunto un accordo politico sulla nuova direttiva relativa ai «pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati», che tale direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore e che essa prevede al considerando n. 34 che «pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di riconsiderare quanto prima la materia dell'articolo 9 del disegno di legge, in modo tale da conformare la disciplina interna al nuovo assetto regolatorio fissato dalla direttiva in corso di approvazione, e tenendo altresì conto del principio di proporzionalità secondo cui gli oneri imposti dalle difettive, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sugli operatori economici e sui cittadini devono essere il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

#### **G/1962/12/14 (testo 2)**

**CALEO, VACCARI, MARINELLO, LUCIANO ROSSI, CARDINALI**

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 1962, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premesso che:

il disegno di legge europea, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», reca tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a superare il non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale e i casi di pre-infrazione o le procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, anche al fine di evitare oneri a carico dello Stato a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia UE;

l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla cattura degli uccelli a fini di richiamo, di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata, da ultimo dal decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che:

la direttiva n. 2009/147/UE, la cosiddetta «Direttiva uccelli», non ha inteso in alcun modo vietare l'uso di richiami vivi, così come risulta dalla Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli – Comm. UE/Env. 2008;

gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, con l'uso dei mezzi e metodi previsti all'articolo 8, ovvero in modo selettivo e non massivo, quale attività non di caccia, per il suo impiego misurato e pertanto lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva, tramite l'uso di determinate reti, quali ad esempio quelle per l'attività di indagine ornitologica (*mist-net*), che va integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, che indiretto sotto la sorveglianza pubblica preposta, già da anni in atto;

a queste condizioni, non può sussistere alcun livello di rischio, perché la cattura è finalizzata alla cessione degli uccelli quali richiami vivi entro i contingenti prefissati, e comunque con ampia garanzia di totale verificabilità delle cessioni, così come previsto al punto 3.5.51 della citata Guida Interpretativa Direttiva Uccelli;

questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della Direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva e, in particolare, con i metodi dell'allegato IV della Direttiva stessa;

inoltre, gli impianti gestiti su autorizzazione regionale, soprattutto quelli a reti verticali, rappresentano elementi tipici e tradizionali in molte regioni, gestite con professionalità e competenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre le idonee modifiche normative, compatibili con il diritto dell'Unione europea, volte a definire la portata interpretativa dell'espressione «impianti» prevista all'articolo 21 del disegno di legge in esame, cui le istituzioni dovranno attenersi, con particolare riferimento all'uso ragionevole delle piccole quantità, alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite".